



COMUNE DI CASTELGRANDE

Provincia di Potenza

85050 Via Marconi, 39

Tel.0976/4481-82-83

Fax. 0976/4464



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA CESSIONE DI LOTTI IN AREA P.I.P.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 26.11.2014

ART. 1

FINALITA' E PRECISAZIONE SULL'AREA PIP COMUNALE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le condizioni per la cessione in proprietà delle aree comprese nel Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.) nel Comune di Castelgrande destinate ad insediamenti di tipo industriale, commerciale, artigianale e turistico, oltre che ad officine meccaniche.
2. Nel caso di attività non previste dal presente regolamento, il Consiglio Comunale deciderà sull'ammissibilità delle stesse.
3. Non saranno in ogni caso consentiti insediamenti di tipo tossico, nocivo o maleodorante.
4. Si precisa comunque che l'area PIP non è fornita di opere di urbanizzazione e che pertanto sono onere a carico delle imprese assegnatarie:
 - a) allacciamento alle reti tecnologiche esistenti in prossimità del/i lotto/i ovvero nel punto indicato dall'Amministrazione;
 - b) realizzazione fossa settica per scarichi fognari (domanda agli enti competenti, acquisizione nulla osta e pareri, realizzazione);
 - c) recinzione dell'area immediatamente a ridosso del marciapiedi e del sistema di illuminazione privata.

ART. 2

BENEFICIARI

1. Possono concorrere alla assegnazione dei lotti in aree PIP le imprese costituite in forma singola o associata, esercenti una o più delle attività produttive indicate nell'art. 27 L. 865/1971 e ss.mm.ii. , come riportate nel precedente art. 1.
2. La qualifica di esercente attività produttive dovrà essere comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese o da certificazione equipollente nel caso di imprese non aventi sede in Italia. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del presente regolamento.

ART. 3

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE

1. Le aree disponibili nel P.I.P. sono cedute in diritto di proprietà a seguito di procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del presente regolamento.
2. Il bando della procedura concorsuale di cui al precedente comma 1 deve prevedere:
 - a) l'elenco dei lotti disponibili e la loro superficie;
 - b) il prezzo di cessione del lotto a mq nonché i termini e le modalità di pagamento;
 - c) i parametri di valutazione delle istanze di assegnazione, avuto riguardo agli obiettivi e finalità della relazione di cui alla lett. e) e ai criteri di 'preferenza fissati;
 - d) i tempi e le modalità di utilizzo del lotto, i vincoli e le prescrizioni previste a pena di decadenza della assegnazione e/o risoluzione della convenzione, nonché le condizioni relative ai successivi trasferimenti di diritti reali sui lotti in assegnazione che dovranno essere idonee ad evitare fenomeni di carattere speculativo;
 - e) l'obbligo di corredare l'istanza di assegnazione di una relazione di massima, indicante gli obiettivi di impresa che si intendono raggiungere, l'occupazione prevista, esistente ed eventualmente aggiuntiva, la tipologia di intervento prevista con specificazione delle superfici da impegnarsi e della vocazione d'uso (superficie coperta, superficie scoperta, area lavorazioni, laboratori, uffici, ecc.), che giustifichi la richiesta di assegnazione dell'area, e la misura della superficie richiesta, oltre che dell'ulteriore documentazione di cui all'art. 7 del presente regolamento.
 - f) lo schema della convenzione tipo.
3. Responsabile dell'intero procedimento è il Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Castelgrande.
4. I lotti non ceduti a seguito dell'espletamento di procedure di evidenza pubblica, per assenza di istanze ammissibili, possono essere assegnati, con procedura negoziata e nel rispetto dei criteri di assegnazione predeterminati dal bando, alle aziende che singolarmente ne facciano richiesta, fino al loro esaurimento.

ART. 4
ASSEGNAZIONE DIRETTA

1. Il Consiglio Comunale può, con proprio provvedimento motivato, assegnare direttamente lotti liberi, se è evidente l'interesse pubblico per facilitare, con urgenza, la delocalizzazione di imprese già insediate nel territorio Comunale, ma in siti divenuti critici per la comprovata incompatibilità ambientale da dover documentare con atti idonei, quali pareri ASL, zone a rischio idrogeologico (Pareri autorità di Bacino) , e/o incompatibilità urbanistica / edilizia o ragioni di sicurezza.

ART. 5
MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL LOTTO DA ASSEGNARE

1. Allo scopo di individuare i lotti da assegnare, i vari richiedenti dovranno indicare, nella domanda, quelli che ritengono di loro interesse ed idonei. Ha in ogni caso precedenza rispetto alle segnalazioni degli interessati l'assegnazione in via progressiva dei lotti liberi disposta dal Comune.
2. La idoneità dei lotti indicati nella lista di preferenze alla iniziativa proposta deve essere dimostrata dal richiedente stesso.
3. L'indicazione preferenziale del lotto o dei lotti ritenuti idonei alla propria attività da parte del richiedente non costituisce pertanto in alcun modo vincolo e obbligo per il Comune, che potrà assegnare, d'ufficio, anche altri lotti disponibili secondo quanto riportato al 1° comma del presente articolo.
4. L'individuazione del lotto o dei lotti da assegnare dovrà tener conto, oltre che delle motivazioni addotte e dimostrate dal richiedente, anche della tipologia e delle caratteristiche costruttive, del tipo di insediamento che intende realizzarsi rispetto alle imprese già insediate, allo scopo di pervenire ad un ordinato, organico e razionale utilizzo delle aree disponibili.

ART. 6
REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE

1. I soggetti che intendono richiedere l'assegnazione di uno o più lotti nel Piano degli insediamenti produttivi devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti minimi che dovranno essere comprovati nei termini e con la documentazione di cui al bando di assegnazione:
 - a) iscrizione nel Registro imprese della C.C.I.A.A. ovvero in Registro equipollente per imprese non aventi sede in Italia;
 - b) assenza, per il titolare di ditta individuale e, per gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società, di condanne con sentenza passata in giudicato per reati che incidano sulla moralità professionale per i quali è prevista una pena detentiva non inferiore ad anni uno;
 - c) non trovarsi in stato di fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, o altra situazione equivalente, nè di aver attivato procedure in tal senso;
 - d) non trovarsi in nessuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.
2. E' consentita altresì la partecipazione al bando per l'assegnazione di lotti nel Piano per gli insediamenti produttivi a soggetti non ancora costituiti in impresa, nell'intesa che i medesimi provvedano ad iscriversi alla C.C.I.A.A. e ad acquisire ogni ulteriore requisito previsto dal bando stesso entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione del lotto.
3. Ulteriori requisiti possono essere indicati nel bando di assegnazione.

ART. 7
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I soggetti interessati all'assegnazione dei lotti devono presentare istanza al responsabile del Servizio nei modi e nei termini che saranno indicati nel bando di riferimento.
2. La domanda di assegnazione di lotti nel Piano degli Insediamenti Produttivi deve essere redatta in conformità al modello riportato in allegato al bando di assegnazione.

3. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) **Dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente, con la quale la stessa dichiara il possesso dei requisiti che saranno specificati nel bando di assegnazione e assume gli impegni nello stesso previsti, in conformità al presente regolamento ed alla normativa pertinente;
- b) **Relazione di massima** sul programma di investimento recante tutto quanto indicato nell'art. 3 comma 2 lett. e) del presente regolamento e che specifichi almeno:
 - a. fattibilità dell'attività proposta;
 - b. prospettive di mercato;
 - c. tempo necessario per realizzare l'intervento;
 - d. eventuale presenza e consistenza di imprenditoria giovanile;
 - e. eventuale descrizione dei caratteri innovativi di prodotto e/o di processo;
 - f. dichiarazione documentata del possesso di finanziamenti ai sensi di leggi regionali o nazionali o di iniziative UE.
- c) **Piano finanziario** a copertura del programma di investimento e idonea documentazione attestante la capacità economico-finanziaria dell'impresa ;
- d) **Progetto di massima** contenente il Lay out degli impianti e dei macchinari con valutazione di impatto ambientale, con indicazione anche del presunto fabbisogno idrico giornaliero (espresso mc/giorno), del presunto fabbisogno energetico (espresso in Kwh) del presunto fabbisogno di gas o di linee telefoniche oltre agli impianti fissi e mobili all'interno e all'esterno della costruzione; il progetto dovrà altresì evidenziare la necessità o meno di trattamento di acque di scarico, individuandone le modalità e fornendo tutte le indicazioni necessarie ai fini della disciplina da seguire per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di competenza dei Comuni ai sensi dell'art. 124 comma 7 del D.Lgs n. 152/06 e leggi successive.
- e) **copia autentica** dello statuto e dell'atto costitutivo;
- f) **ogni altra documentazione** che l'Amministrazione riterrà opportuna e che sarà indicata nel bando di assegnazione.
- g) **Cauzione provvisoria**, pari al 10% del prezzo complessivo di cessione. Detta cauzione sarà restituita in caso di mancata assegnazione del lotto per causa non imputabile al concorrente . Tale cauzione sarà incamerata dal Comune di Castelgrande nel caso in cui il concorrente che dovesse risultare assegnatario, convocato alla stipula della convenzione o del contratto definitivo, risultasse assente.

ART. 8

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE

1. La graduatoria degli assegnatari dei lotti sarà stilata da apposita Commissione costituita di tre membri e nominata con determinazione del Responsabile del servizio, che la presiede.
2. La graduatoria di cui al comma 1 del presente articolo è approvata in via definitiva con determinazione del Responsabile del servizio, ad avvenuto accertamento dei requisiti dichiarati dai concorrenti e di quant'altro prodotto per effetto della partecipazione al bando di assegnazione.
3. La graduatoria approvata ha validità di due anni, a decorrere dalla data di esecutività della determinazione di approvazione.
4. Nei casi in cui non si concretizzasse il definitivo trasferimento in proprietà delle aree assegnate, nei tempi e nei modi previsti dal presente Regolamento e dal bando di gara, ovvero in caso di formale rinuncia degli aventi diritto, l'Amministrazione Comunale è tenuta a richiedere alle imprese utilmente collocate in graduatoria, fino ad esaurimento, e per il periodo di validità della graduatoria stessa, l'eventuale disponibilità

all'acquisizione delle aree interessate, cui dovrà essere data risposta nel termine tassativo di giorni quindici dalla ricezione.

5. Se, in esito alla procedura concorsuale, non dovessero essere assegnati tutti i lotti disponibili, troverà applicazione l'art. 3 comma 4 del presente regolamento.

ART. 9

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria è formulata dall'apposita Commissione, di cui al precedente art. 8, in base ai criteri previsti nel bando di assegnazione.
2. Essa verrà predisposta attribuendo, a ciascuna domanda, un punteggio risultante dalla somma dei punti attribuiti a singoli requisiti, secondo i valori appresso specificati.
 - a) Imprese artigiane, commerciali, etc. già esercenti la propria attività in territorio comunale:punti 8
 - b) Imprese di nuova costituzione i cui titolari, soci o convenzionati abbiano la residenza, nel Comune di Castelgrande, per almeno un terzo, da almeno tre anni dalla data di pubblicazione del bandopunti 4
 - c) Dipendenti da impiegare, da calcolarsi con riguardo a ciascun lotto:
 - Compreso il titolare, da 1 a 3 inclusopunti 2
 - Compreso il titolare, da 4 a 6 inclusopunti 3
 - Compreso il titolare, da 7 a 10 inclusopunti 4
 - Compreso il titolare, oltre 10punti 5
 - d) Donna titolare di ditta individuale, società di persone o cooperative costituite per non meno del 60% da donne, ovvero società di capitale le cui quote di partecipazione spettano per almeno 2/3 a donne e i cui organi di amministrazioni sono costituite per i 2/3 da donne:punti 4
 - e) Giovani di età non superiore a 32 anni già titolari di ditta individuale, società di persone o cooperative costituite per non meno del 60% da giovani di detta età, ovvero società di capitale le cui quote di partecipazione spettano per almeno 2/3 a giovani della detta età e i cui organi di amministrazioni sono costituite per i 2/3 da giovani con non più di 32 anni:punti 4
3. I requisiti di cui al precedente comma 2 dovranno risultare dalla Relazione di massima, allegato alla domanda.
4. I requisiti citati dovranno essere ulteriormente dettagliati nel Bando di assegnazione.
5. La Commissione assegnerà a ciascuna domanda un punteggio unico complessivo dato dalla somma dei singoli punteggi attribuiti con i criteri di cui sopra. La Commissione potrà, sulla scorta della valutazione dei requisiti di cui innanzi, procedere anche all'espressione di giudizio negativo per l'assegnazione, e ciò mediante deposito agli atti di una idonea e dettagliata relazione motivata.
6. La graduatoria provvisoria sarà formulata entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle domande e, dopo l'approvazione definitiva disposta ai sensi del precedente art. 8, pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune.
7. Della graduatoria definitiva viene data comunicazione ai singoli partecipanti al bando.
8. Entro e non oltre dieci giorni dalla data di affissione all'Albo della determina di approvazione della graduatoria definitiva, può essere opposto ricorso alla stessa a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevuta ovvero PEC, indirizzata al Responsabile del Servizio.
9. Nei successivi quindici giorni la Commissione, istituita come sopra, esamina i ricorsi ed eventualmente riformula la graduatoria, nei modi di cui al presente articolo.
10. Agli adempimenti suddetti segue quanto prescritto dal successivo art. 13.

Art. 10

CRITERI DI PREFERENZA

1. Tra più istanze concorrenti è data preferenza a quelle presentate da enti pubblici ed aziende a partecipazione statale nell'ambito dei programmi già approvati dal CIPE o dei contratti d'area, ai sensi dell' art. 27, comma 6, della L. 865/71.
2. Nell'assegnazione dei lotti, a parità di punteggio, hanno inoltre diritto a preferenza le aziende che propongono l'impiego di tecnologie avanzate, di fonti di energia alternativa e biocompatibili, di processi produttivi qualitativamente certificati. Hanno altresì diritto di preferenza le aziende che propongono la produzione e/o lavorazione di prodotti tipici locali.
3. In caso di ulteriore parità di punteggio si ricorre al sorteggio pubblico quale criterio residuale, ex art. 77 ultimo comma del R.D. n. 827/1924.

ART. 11

CONVENZIONE TIPO

1. Con gli assegnatari dei lotti deve intercorrere una convenzione che deve almeno prevedere:

- a) l'impegno del Comune a trasferire la proprietà del lotto entro 60 (sessanta) giorni dalla certificazione dell'inizio dei lavori conseguenti al rilascio di permesso a costruire riferito all'intervento da realizzare sul lotto assegnato;
- b) il corrispettivo della cessione e le modalità del relativo versamento;
- c) le caratteristiche costruttive e tipologiche dei manufatti da realizzare;
- d) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di costruzione dei manufatti;
- e) la clausola espressa di decadenza dall'assegnazione e di risoluzione della convenzione, nel caso di mancato completamento dei lavori nei termini previsti dal permesso di costruire, nonché di incameramento, da parte del Comune, di quanto versato quale caparra e di acquisizione al patrimonio comunale del lotto e di quanto su di esso realizzato; a tale ultimo riguardo trova applicazione l'art. 18 del presente regolamento;
- f) l'obbligo dell'assegnatario di rispettare le condizioni previste dal bando relative al trasferimento di diritti reali sull'area in assegnazione, con la previsione di un vincolo di incedibilità a terzi, anche in regime di locazione o comodato d'uso, del manufatto realizzato per almeno un quinquennio dalla data di avvio dell'attività produttiva.

ART. 12

CORRISPETTIVO DI CESSIONE

1. Il corrispettivo per la cessione in proprietà dei suoli è determinato dal Consiglio Comunale, su proposta del Responsabile del servizio competente.

ART. 13

MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il Responsabile del Servizio comunica all'assegnatario, non oltre 30 giorni dalla esecutività della determinazione di assegnazione definitiva, gli esiti della predetta assegnazione, oltre ai dati tecnici relativi alla individuazione del lotto, al costo complessivo, alle forme di pagamento e alle garanzie necessarie, con l'invito a presentarsi per la stipula della convenzione di cui al precedente art. 11, a pena di decadenza definitiva dall'assegnazione del lotto.
2. Nei successivi dieci giorni dalla stipula della convenzione, l'area del lotto è consegnata in possesso al beneficiario, previo verbale di ricognizione redatto alla presenza del beneficiario stesso e dal Responsabile del Servizio o suo delegato.
3. L'assegnatario deve provvedere al pagamento del corrispettivo a suo carico nei modi e tempi seguenti:

- 10% già versato a titolo di Cauzione provvisoria di cui al precedente punto;
- 40% a titolo di caparra ed in acconto, contestualmente alla firma della convenzione di concessione del lotto ed insieme alla presentazione di una fideiussione, stipulata con primaria compagnia bancaria/assicurativa, per il rimanente 50% inclusi interessi; detta fideiussione rimane in validità fino alla corresponsione di quanto ulteriormente dovuto
- 50% contestualmente alla firma dell'atto definitivo di vendita, la quale ultima deve aver luogo, nei termini indicati dal precedente art. 11, in unica soluzione.

4. In caso di mancato pagamento alle scadenze previste, si procede a rivalersi sulla fideiussione presentata che dovrà garantire capitale + interessi.

ART. 14

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI

1. La richiesta del permesso di costruire deve essere presentata entro tre mesi dalla firma della convenzione.
2. La durata dei lavori di cui al permesso di costruire ed altri atti di natura equipollente, è disciplinata dall' art. 14 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. E' possibile accordare proroghe al richiedente per ritardi allo stesso non imputabili.

ART. 15

DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE

1. La mancata presentazione per la stipula della convenzione o del contratto definitivo comporta l'immediata decadenza dell'assegnazione del lotto.

ART. 16

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Sono cause di risoluzione del contratto e vanno specificate nel bando di assegnazione:
 - 1.la non diretta utilizzazione del lotto da parte dell'assegnatario;
 - 2.la cessione a terzi, anche in regime di locazione o comodato d'uso, del manufatto realizzato prima della maturazione del quinquennio successivo alla data di avvio dell'attività produttiva;
 - 3.la mancata presentazione entro il termine indicato per la presa in consegna del lotto assegnato;
 - 4.la mancata presentazione della richiesta del permesso di costruire entro il termine di mesi tre dalla data di sottoscrizione della convenzione;
 - 5.l'utilizzo del manufatto realizzato per attività diversa da quella prevista nella convenzione;
 - 6.l'utilizzo del manufatto per uso edilizio diverso da quello previsto nel permesso di costruire e dall'art. 1 del presente regolamento;
 - 7.il mancato completamento dei lavori entro il termine indicato nel precedente art. 14;
 - 8.la non osservanza di una qualsiasi norma prevista dal presente regolamento ed in generale le circostanze e le vicende che, in base alla normativa vigente, possono dar luogo a risoluzione contrattuale.

ART. 17

PENALI

1. Le penali sono previste per i casi di risoluzione contrattuale di cui al precedente art. 16.
2. Per i casi di risoluzione previsti nel suddetto articolo, la caparra e quota parte dell'anticipo versati in sede di stipula della convenzione o dell'atto definitivo di acquisto, e comunque una somma pari al valore del 20% dell'importo complessivo di vendita, verrà incamerata dall'Ente. La restante parte, eventualmente versata dall'impresa, sarà restituita maggiorata dei soli interessi legali.
3. Per le opere eventualmente ultimate, o in fase di ultimazione, si applicano le procedure previste dal successivo art. 18.

4. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il beneficiario è tenuto a presentarsi, in data da stabilire da parte del Comune, e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta di presentazione, per la stipula dell'atto di retrocessione a cura e spese del medesimo. Trascorso tale termine, il contratto dovrà ritenersi risolto e il Comune si riserva ogni azione per la restituzione e la retrocessione del lotto al patrimonio comunale.

ART. 18

OPERE TOTALMENTE O PARZIALMENTE REALIZZATE

1. L'Amministrazione Comunale, laddove l'assegnatario si trovi nell'impossibilità di ultimare l'edificio oggetto del permesso di costruire, o lo abbia ultimato in violazione delle norme del presente regolamento, previa attivazione del procedimento di cui al successivo comma 7, con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, può attivare la procedura per una nuova assegnazione. Detta procedura deve avere ad oggetto sia il lotto assegnato che l'edificio realizzato sullo stesso, sulla base di un prezzo determinato a mezzo di una relazione tecnica, predisposta dal Responsabile Servizio, che terrà conto dei seguenti parametri :
 - Costo sostenuto per l'acquisto del lotto;
 - Spese vive sostenute e documentate, relative allo stato d'avanzamento dell'edificio e delle eventuali altre opere complementari (impianti, sistemazioni esterne, attrezzature etc.) realizzate;
 - Valutazioni circa la utilizzabilità dell'edificio e delle opere complementari realizzate, ai fini di una successiva utilizzazione da parte di altro investitore ;
 - Valutazione di merito e computo delle spese da sostenere per l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi ;
 - Eventuale danno arrecato per il fermo biologico dell'area e la sua potenziale irreversibile trasformazione .
2. Dal prezzo determinato sulla scorta dei parametri sopra elencati e di quelli ulteriori che si ritenesse di prendere a riferimento, sarà detratto un importo pari al 20% della somma versata per l'acquisto del lotto.
3. La deliberazione di cui al precedente comma 1 è notificata all'assegnatario, il quale può, entro 30 giorni, proporre richiesta di riesame al Consiglio Comunale. Trascorso tale termine, senza che siano giunte osservazioni, ovvero nel caso il Consiglio Comunale confermi la decisione della Giunta, l'atto deliberativo della Giunta o del Consiglio diviene titolo per la restituzione e la conseguente acquisizione dei beni interessati al patrimonio comunale.
4. Prima di avviare i procedimenti necessari alla acquisizione in proprietà, acquisita delega o atto equivalente dal proprietario assegnatario, sarà possibile dar corso alla procedura concorsuale ponendo a base di gara il prezzo determinato in attuazione del precedente comma 2.
5. Il prezzo incassato dal Comune per effetto della procedura concorsuale deve essere versato all'originario assegnatario entro 30 giorni dall'incasso medesimo.
6. Ove la procedura concorsuale non dovesse concludersi con una assegnazione, l'Amministrazione si impegna ad esperire una nuova procedura concorsuale riducendo del 10% il prezzo determinato sulla base di quanto previsto al precedente comma 2. Trova quindi applicazione il precedente comma 5.
7. Ove anche il secondo esperimento di gara dovesse risultare senza esito, all'originario proprietario sarà richiesta la riduzione in pristino con ogni onere a proprio carico.
8. In ogni caso, prima dell'adozione del procedimento descritto nei commi precedenti, il Responsabile del Servizio promuove procedimento ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90 e s. m. ed i. , con la partecipazione degli interessati , finalizzato al subentro di altro soggetto che abbia i requisiti documentati di cui al presente regolamento. Raggiunto l'accordo tra le parti che partecipano al procedimento, non si terrà conto del prezzo determinato dal Responsabile del Servizio competente e diventerà vincolante, per le parti, quanto sarà stabilito nella definizione concordata del provvedimento amministrativo. Nessun onere deve venire a gravare sul Comune per effetto della detta definizione.

ART. 19

SPESE CONTRATTUALI – ALLEGAZIONE REGOLAMENTO

1. Le spese contrattuali e consequenziali relative alla convenzione ed ai contratti di cessione, ed eventualmente di retrocessione, sono a carico dell'assegnatario.
2. Ai contratti di cessione delle aree deve essere allegato il presente regolamento, per formarne parte integrante e sostanziale, in modo che tutte le norme in esso contenute siano opponibili a terzi.

ART. 20

NORME TRANSITORIE E ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla L. 865/1971, al T.U. 380/2011 e alle norme del Codice Civile per quanto di competenza.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore dal 01.01.2015 .
